



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

Comunicato del 25 luglio 2024

ILLEGITTIMI GLI ARTICOLI 230 *BIS* e 230-*TER* DEL CODICE CIVILE: AL CONVIVENTE DI FATTO SI APPLICA LA DISCIPLINA DELL'IMPRESA FAMILIARE

La Corte costituzionale ([sentenza n. 148 del 2024](#)) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 230-*bis*, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare - oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo - anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto».

Inoltre, in via consequenziale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-*ter* del codice civile, che, introdotto dalla legge n. 76 del 2016 (cosiddetta legge Cirinnà), riconosceva al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta.

Per «conviventi di fatto» – secondo la definizione prevista dall'art. 1, comma 36, di tale legge – si intendono «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale».

Le Sezioni unite civili della Corte di cassazione, avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale della disciplina dell'impresa familiare - in riferimento, in particolare, agli articoli 2, 3, 4, 35 e 36 della Costituzione - nella parte in cui il convivente *more uxorio* non era incluso nel novero dei «familiari».

La Corte costituzionale ha accolto le questioni rilevando che, in una società profondamente mutata, vi è stata una convergente evoluzione sia della normativa nazionale, sia della giurisprudenza costituzionale, comune ed europea, che ha riconosciuto piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto.

Rimangono le differenze di disciplina rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio; ma quando si tratta di diritti fondamentali, questi devono essere riconosciuti a tutti senza distinzioni. Tale è il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione; diritto che, nel contesto di un'impresa familiare, richiede uguale tutela, versando anche il convivente di fatto, come il coniuge, nella stessa situazione

in cui la prestazione lavorativa deve essere protetta, rischiando altrimenti di essere inesorabilmente attratta nell'orbita del lavoro gratuito.

La Corte - nel sottolineare che la tutela del lavoro è strumento di realizzazione della dignità di ogni persona, sia come singolo che quale componente della comunità, a partire da quella familiare - ha ritenuto, quindi, irragionevole la mancata inclusione del convivente di fatto nell'impresa familiare.

All'ampliamento della tutela apprestata dall'art. 230-*bis* del codice civile al convivente di fatto è conseguita l'illegittimità costituzionale dell'art. 230-*ter* del codice civile, che - nell'attribuire allo stesso una tutela ridotta, non comprensiva del riconoscimento del lavoro nella famiglia, del diritto al mantenimento, nonché dei diritti partecipativi nella gestione dell'impresa familiare - comporta un ingiustificato e discriminatorio abbassamento di protezione.

Roma, 25 luglio 2024